



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO  
Gruppo Consiliare  
**ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE**

# **REGOLAMENTO**

## Preambolo

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto n. 1/2015, il Presidente del Consiglio regionale ha convocato entro dieci giorni dalla prima seduta consiliare le consigliere e i consiglieri regionali eletti nella X legislatura che avevano dichiarato di voler far parte del Gruppo Alessandra Moretti Presidente. A seguito di questa convocazione, il Gruppo consiliare regionale Alessandra Moretti Presidente si è formalmente costituito il 30 giugno 2015 ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del Regolamento citato, comunicando l'elenco dei propri componenti sottoscritto dal Presidente del Gruppo, nominato nella stessa seduta convocata ai sensi del comma 1. All'atto della prima costituzione nella X Legislatura risultano componenti del Gruppo Partito Democratico tutte le consigliere e i consiglieri eletti alle elezioni regionali del Veneto del 31 maggio 2015 nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo: *“Simbolo circolare composto da una parte superiore a sfondo blu e di una inferiore delimitata da una corda orizzontale situata nel semicerchio inferiore. La parte inferiore ha sfondo bianco e bordo dello stesso blu della parte superiore. Nella parte superiore suddivisa su tre righe si trova, in bianco e in stampatello maiuscolo la scritta ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE. La scritta MORETTI è inscritta in forma geometrica rossa composta dall'unione di un rettangolo e di un triangolo appoggiato con un cateto nella parte sinistra della base del rettangolo. Nella parte inferiore a campo bianco appare nello stesso blu dello sfondo superiore, la scritta in stampatello maiuscolo su un'unica riga PER IL VENETO.”*

In questa composizione, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, il Gruppo Alessandra Moretti Presidente in data 30 luglio 2015 ha approvato all'unanimità il seguente:



**REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE**  
**ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE**

**Articolo 1 – Denominazione e natura del Gruppo consiliare**

1. Il Gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente di seguito denominato “Gruppo” costituisce organo strumentale alla formazione degli organi interni e funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio regionale e dei suoi organi.
2. La variazione del nome del Gruppo deve essere decisa all’unanimità dei componenti il Gruppo stesso.

**Articolo 2**

**Rapporti del Gruppo con gli elettori e il territorio**

1. Il Gruppo mantiene un rapporto stretto con il territorio regionale, e la sua attività politica e istituzionale è contraddistinta da una dialettica costante con gli elettori.
2. È compito istituzionale delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo individuare esigenze, bisogni e aspettative della popolazione del Veneto, o di specifiche zone della regione, al fine di tradurle in proposte di legge, atti ispettivi e di indirizzo.
3. L’approfondimento delle problematiche regionali e locali è inerente e connaturato alla vita del Gruppo.
4. L’attività di studio, ricerca, promozione e informazione, compresa la convegnistica, ha tra le altre la funzione di intercettare e segnalare le criticità e di individuare le priorità su cui concentrare l’azione politica e istituzionale del Gruppo.



### **Articolo 3**

#### **Sede del Gruppo**

1. Il Gruppo ha sede presso il Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, Venezia.

### **Articolo 4**

#### **Doveri delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo**

1. Ogni consigliera e consigliere aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori del Consiglio regionale, in Commissione, in Assemblea plenaria o in altra sede.
2. Ogni aderente al Gruppo contribuisce all'elaborazione dell'indirizzo politico, e nello svolgimento della sua attività di consigliere regionale si attiene rigorosamente al presente regolamento e alle indicazioni, direttive e indirizzi forniti dagli organi del Gruppo, che sono vincolanti.

### **Articolo 5**


#### **Ammissione al Gruppo.**

1. L'ammissione al Gruppo di consigliere e consiglieri che chiedano di farne parte è deliberata dall'Assemblea del Gruppo all'unanimità.

### **Articolo 6**

#### **Organi del Gruppo**


1. Sono organi del Gruppo deputati all'elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico:
  - a) il Presidente;
  - b) il Vicepresidente;
  - c) l'Assemblea.



## Articolo 7

### Il Presidente del Gruppo

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche e istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità con quanto previsto dall'ordinamento statale e regionale e dal presente regolamento.
2. Il Presidente promuove e coordina l'attività del Gruppo, avendo cura che essa sia svolta in modo unitario; convoca l'Assemblea del Gruppo e ne presiede i lavori.
3. Il Presidente può impartire direttive e formalizzare prassi consolidate nel funzionamento del Gruppo; se approvate dall'Assemblea a maggioranza dei componenti, le direttive sono vincolanti.
4. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Gruppo e approvata dall'Assemblea a maggioranza dei componenti.
5. Nei dieci giorni successivi all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente del Gruppo. Nel caso il Vicepresidente sia inadempiente, dimissionario o sfiduciato, l'Assemblea è convocata alle ore 12 del quattordicesimo giorno successivo all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente.
6. Il Presidente del Gruppo viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei componenti. Qualora nessuna consigliera o consigliere abbia raggiunto la maggioranza prescritta, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato donna; se dello stesso genere prevale la consigliera o il consigliere più giovane d'età.



## Articolo 8


### Il Vicepresidente del Gruppo

1. Il Vicepresidente del Gruppo collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e le svolge in maniera vicaria in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Vicepresidente può svolgere specifiche funzioni delegate in via temporanea dal Presidente, previa comunicazione all'Assemblea del Gruppo.
3. Il Vicepresidente può essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo, con le stesse modalità previste per il Presidente.
4. Il Vicepresidente è eletto con le stesse modalità previste per il Presidente.

## Articolo 9

### L'Assemblea del Gruppo

1. L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutte le consigliere e i consiglieri aderenti al Gruppo.
2. L'Assemblea si riunisce di norma due volte al mese, su convocazione del Presidente del Gruppo o di almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno. Di norma la convocazione è inviata tramite posta elettronica agli indirizzi istituzionali.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualora approvate dalla maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui il presente regolamento preveda maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Se richiesto, sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone.

Handwritten signature and a checkmark-like mark.

## **Articolo 10**

### **I Capigruppo in Commissione**

1. Su proposta del Presidente del Gruppo, l'Assemblea, a maggioranza dei componenti, individua per ciascuna Commissione consiliare permanente il Capogruppo in Commissione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Qualora una consigliera o un consigliere del Gruppo sia Presidente o Vicepresidente di Commissione, è anche Capogruppo nella Commissione medesima.
3. Il Capogruppo in Commissione contribuisce ad elaborare gli indirizzi del Gruppo nelle materie di competenza della Commissione e ne è portatore in quella sede. Relaziona costantemente agli organi del gruppo sull'andamento e gli esiti dei lavori di Commissione.

## **Articolo 11**

### **La Segreteria del Gruppo**

1. In conformità a quanto disposto dell'art. 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 la Segreteria del Gruppo si avvale di un Responsabile e di personale proposti dal Presidente del Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e da questo nominati. Il Responsabile e il personale della Segreteria, nei limiti della ripartizione dei tetti di spesa stabiliti dalla legge, possono essere tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o da altri enti per i quali è consentita la mobilità, ovvero nel limite del cinquanta per cento, arrotondato all'unità superiore, dell'organico previsto, essere assunti con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione del Consiglio regionale.

2. Il personale della Segreteria del Gruppo opera alle dipendenze del Presidente del Gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 10, delle legge regionale n. 53/2012.
3. La Segreteria supporta gli organi del Gruppo e i singoli consiglieri nello svolgimento della loro attività e nella divulgazione della stessa; oltre ad attività ordinarie quali la gestione della corrispondenza, dell'agenda e dei contatti, nei limiti delle competenze di ciascuno la Segreteria svolge ricerche documentali e di approfondimento, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi consiliari; collabora all'istruttoria degli atti ispettivi, d'indirizzo e di iniziativa legislativa; organizza o collabora all'organizzazione di eventi a rilevanza esterna inerenti all'attività del Gruppo.
4. Il personale della Segreteria non opera secondo un rigido mansionario; ed impronta il proprio stile lavorativo a uno spirito di reciproca collaborazione.

## **Articolo 12**

### **Il Responsabile del Gruppo**

1. Il Responsabile è l'elemento di raccordo tra il Gruppo e la Segreteria. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea; collabora prioritariamente e costantemente con il Presidente e il Vicepresidente; dirige, coordina e valuta, per le finalità previste dalla legge, il personale della Segreteria, a cui trasferisce le indicazioni operative degli organi del Gruppo.
2. Il Responsabile, tenuto conto delle priorità stabilite dagli organi del Gruppo, provvede a distribuire i compiti tra il personale della Segreteria sulla base dei carichi di lavoro, delle competenze e delle qualifiche professionali; cura personalmente i rapporti con le strutture direttive e apicali del Consiglio e della Giunta regionale, delle agenzie, aziende ed enti strumentali, dei portatori d'interesse e corpi intermedi.



3. Il Responsabile redige il rendiconto di esercizio annuale secondo quanto indicato nel DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

### **Articolo 13**

#### **Atti ispettivi, d'indirizzo e di iniziativa legislativa**

1. Gli atti di indirizzo e di iniziativa legislativa sono di norma presentati collegialmente dal Gruppo, dopo essere stati preventivamente annunciati al Presidente, illustrati all'Assemblea e da essa approvati a maggioranza dei componenti.
2. Gli atti ispettivi su questioni di carattere generale e di interesse regionale devono essere annunciati al Presidente del Gruppo e depositati dopo che questi ne ha preso visione.
3. La sottoscrizione di atti d'indirizzo e progetti di legge presentati da consiglieri di altri gruppi deve essere autorizzata dal Presidente del Gruppo.

### **Articolo 14**

#### **Rapporti con altri Gruppi**

1. Il Gruppo promuove ogni forma di dialogo e confronto democratico tra i diversi gruppi.
2. Il Gruppo può aderire a forme stabili di coordinamento politico e collaborazione operativa con altri gruppi, previa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti.



## Articolo 15


### Spese del Gruppo, rendicontazione e altri atti di gestione amministrativa

1. Le modalità per la tenuta della contabilità e la gestione delle risorse messe a disposizione del Gruppo dal Consiglio regionale sono indicate in apposito disciplinare adottato dal Gruppo ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".
2. Il disciplinare contiene prescrizioni analitiche riguardanti le spese ammesse e non ammesse, la veridicità e correttezza delle spese, le procedure di spesa e di pagamento, la tenuta della contabilità e del registro dei beni durevoli, la presentazione del rendiconto di esercizio annuale.

## Articolo 16

### Sanzioni

1. Il Presidente del Gruppo, in caso di inosservanza o violazione del presente Regolamento, può assumere i seguenti provvedimenti:
  - a) richiamo verbale;
  - b) richiamo scritto;
  - c) espulsione dal Gruppo.
2. L'Assemblea del Gruppo può stabilire volta per volta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, i casi in cui non sono sanzionabili le azioni e prese di posizione in dissenso dalle decisioni del Gruppo.
3. Contro i provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è consentito fare ricorso all'Assemblea del Gruppo.



4. In caso di inosservanza o violazione del presente Regolamento da parte del Presidente del Gruppo, su richiesta di almeno un consigliere i provvedimenti sanzionatori sono deliberati dall'Assemblea del Gruppo a maggioranza dei componenti e comunicati dal Vicepresidente.

## **Articolo 17**

### **Espulsione dal Gruppo.**

1. Il provvedimento di espulsione dal Gruppo di una consigliera o di un consigliere si applica solo in casi di grave e reiterata inadempienza agli obblighi assunti con l'adesione al gruppo e la sottoscrizione del presente Regolamento.
2. L'espulsione deve essere richiesta per iscritto da almeno un consigliere e deliberata dall'Assemblea entro trenta giorni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. L'espulsione è comunicata dal Presidente del Gruppo all'interessato e al Presidente del Consiglio regionale. Qualora il provvedimento riguardi la persona del Presidente del Gruppo, la comunicazione di cui al presente comma è inviata dal Vicepresidente del Gruppo.

## **Articolo 18**

### **Modifiche del Regolamento del Gruppo**

1. Le modifiche al Regolamento del Gruppo sono approvate con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti il Gruppo.



## **Articolo 19**

### **Obbligo di sottoscrizione del Regolamento del Gruppo**

1. Il Regolamento del Gruppo è sottoscritto per presa visione da tutti i componenti.

## **Articolo 20**

### **Norme finali**

1. Nel caso il Gruppo sia composto da un unico componente, gli adempimenti e le facoltà contemplati dal presente regolamento afferiscono alla persona del Presidente del Gruppo; in caso di composizione del Gruppo pari a due componenti le determinazioni, ove nel presente regolamento sia prevista la maggioranza dei due terzi dei componenti il gruppo, sono assunte alla unanimità.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' and a vertical line above it.

**Indice**

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE  
ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE**

**Preambolo**

**Articolo 1**

**Denominazione, natura e finalità del Gruppo**

**Articolo 2**

**Rapporti del Gruppo con gli elettori e il territorio**

**Articolo 3**

**Sede del Gruppo**

**Articolo 4**

**Doveri delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo**

**Articolo 5**

**Ammissione al Gruppo**

**Articolo 6**

**Organi del Gruppo**

**Articolo 7**

**Il Presidente del Gruppo**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long vertical stroke followed by a series of loops and flourishes.

**Articolo 8**

**Il Vicepresidente del Gruppo**

**Articolo 9**

**L'Assemblea del Gruppo**

**Articolo 10**

**I Capigruppo in Commissione**

**Articolo 11**

**La Segreteria del Gruppo**

**Articolo 12**

**Il Responsabile del Gruppo**

**Articolo 13**

**Atti ispettivi, d'indirizzo e di iniziativa legislativa**

**Articolo 14**

**Rapporti con altri Gruppi**

**Articolo 15**


**Spese del Gruppo, rendicontazione e altri atti di gestione amministrativa**

**Articolo 16**

**Sanzioni**

**Articolo 17**

**Espulsione dal Gruppo.**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish. To the left of the signature is a simple line drawing of a pen nib pointing upwards and to the right.

**Articolo 18**


**Modifiche del Regolamento del Gruppo**

**Articolo 19**

**Obbligo di sottoscrizione del Regolamento del Gruppo**

**Articolo 20**

**Norme finali**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristiano Luanda". The signature is written in a cursive style with a large initial 'C'.A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes. It is difficult to decipher but appears to be a personal name.